

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che i Comuni di Tonadico, Siror e Sagron Mis a far data dal 01.01.2000 hanno trasferito il servizio acquedotto a questa Unione e quindi spetta ora alla stessa determinare le tariffe;

RILEVATO che in materia tariffaria vige la normativa provinciale, e che in particolare l'articolo 9 della L.P. 15.11.1993, n° 36 dispone che la politica tariffaria dei Comuni (e quindi anche delle Unioni), conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo del servizio;

RICHIAMATA la delibera n° 27/01 del 28.12.2001 con la quale è stato adottato una nuova modalità per il calcolo del consumo per le utenze prive di contatore e ritenuto di dover applicare alle stesse le tariffe per le utenze a contatore;

RILEVATO che la Giunta Provinciale di Trento, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con delibera n° 110 di data 15.01.1999, ha approvato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale di data 18.01.1999, prot. n° 87-C/99 con la quale si comunica che i Comuni devono strutturare la tariffa recependo le indicazioni contenute nel modello provinciale sopraccitato;

VISTA inoltre la delibera della Giunta Provinciale di Trento n° 2516 del 28.11.2005 con la quale è stato parzialmente modificato il modello tariffario con l'eliminazione dei minimi garantiti e della quota fissa e la contestuale suddivisione dei costi in fissi e variabili con l'introduzione della "quota fissa di tariffa";

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n° 2437 del 09.11.2007 con la quale è stato approvato il Testo Unico relativo al canone acquedotto;

VISTA la tabella allegata sub. A) alla presente deliberazione con la quale viene previsto e determinato in Euro 239.799,33 il costo del servizio complessivo acquedotti;

VISTE le tariffe elaborate che vengono proposte al fine di coprire il 100% del servizio acquedotto così come quantificate nell'allegato sub. B);

PRESO atto dell'allegato C) nel quale sono indicati, come richiesto dalla Circolare n° 13 del 15.11.2007 i costi relativi al triennio 2009 – 2011;

VISTO l'art. 154 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 il quale dispone che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica..." e verifica che in alcune zone del territorio dell'Unione l'acqua erogata presenta colorazione e caratteristiche organolettiche scadenti rispetto al resto del territorio e ritenuto pertanto di applicare per tali fattispecie, debitamente verificate e certificate dal personale di questa Unione, una riduzione del 40% della tariffa applicata, con esclusione della quota fissa e che tale riduzione, essendo marginale, non andrà ad incidere sulla copertura del costo del servizio;

VISTO l'art. 27 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile dell'Unione dell'Alto Primiero approvato con delibera consiliare n° 4/03 del 30.06.2003 così come modificato con delibera consiliare n° 20/05 del 20.12.2005 e n° 14/09 del 10.09.2009;

VISTO l'art. 9 della L.P. 36/93;

CHE il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ha espresso parere contabile favorevole;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Segretario dell'Unione, in relazione alle sue competenze e dal responsabile di ragioneria;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Visto il TULROC approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi ed accertati;

d e l i b e r a

1. Di determinare in Euro 239.799,33 il costo del servizio acquedotto per l'anno 2011 stabilendo in Euro 25,37 (oltre all'IVA) la quota fissa di tariffa così come indicato nell'allegato sub. A) con eccezione delle utenze per abbeveramento del bestiame la cui quota fissa è stabilita in Euro 12,69 oltre all'IVA (50% della tariffa applicata alle altre utenze).
2. Di approvare dall'anno 2011 le tariffe, che s'intendono al netto dell'IVA, del servizio acquedotto così come specificate nell'allegato sub. B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare l'allegato C) relativo al piano dei costi triennali 2009/2011.
4. Di applicare, per i motivi in premessa esposti, una riduzione del 40% sulla tariffa per quelle utenze la cui acqua erogata presenti comprovate caratteristiche organolettiche e di colorazione notevolmente inferiori alla media delle caratteristiche organolettiche e di colorazione dell'acqua erogata nel restante territorio, con esclusione della quota fissa, e previo accertamento da parte del personale di questa Unione che la modifica delle qualità dell'acqua non sia imputabile all'impianto d'adduzione dell'acqua di proprietà privata.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n° 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino, ex art. 79, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera B) della Legge 06.12.1971, n° 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.